

Pubblicato il 23/05/2019

N. 00836/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01771/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2019, proposto da

Maria Nappo, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Illiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Usr – Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;

per l'annullamento

1.delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018 per la classe di concorso A046-Scienze giuridico-economiche per le

Regioni Campania e Molise, approvate con decreto n.3353 del 04/02/2019 del MIUR – Ufficio della Campania Direzione Generale Napoli;

2.delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 del 01/02/2018 per la classe di concorso A046-Scienze Giuridico-Economiche per le Regioni Campania e Molise, riprodotte dalla Commissione giudicatrice per la correzione degli errori materiali rilevati e approvate con decreto n.7982 del 26/03/2019, del MIUR – Ufficio della Campania Direzione Generale Napoli, in quanto non si è provveduto ad assegnare la corretta posizione in graduatoria alla ricorrente per errata attribuzione del punteggio dei titoli;

3.degli atti preordinati, connessi e conseguenti

e

per la declaratoria

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'esatto punteggio che le spetta e la relativa della sua posizione in graduatoria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado – classe di concorso A046 Scienze economiche e giuridiche;

RITENUTA – all'esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare – l'opportunità che l'Amministrazione Scolastica riesamini la fattispecie, procedendo nuovamente alla valutazione dei titoli presentati dall'istante, dando conto espressamente degli esiti di detta rivalutazione, in ragione del grave nocumento cui la parte ricorrente assume di essere esposta, in relazione alla corretta collocazione nella graduatoria finale e all'assegnazione della cattedra;

RITENUTO che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione, disponendo, se del caso, l'inserimento della ricorrente in graduatoria nella posizione così ottenuta;

CONSIDERATO che il Ministero intimato nulla ha prodotto in giudizio e che è necessario acquisire la scheda e il verbale recante la valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato -

la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano "circostanze particolari" per disporre che la notifica avvenga con "modalità diverse" da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al

procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;
- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

RITENUTO, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 18/12/2019 con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli (Sezione Quarta), così provvede:

- a) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- c) fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 18/12/2019;
- d) ordina al M.I.U.R. di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;
- e) condanna l'Amministrazione al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 500,00# (euro cinquecento/00#), oltre IVA e CPA come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Ida Raiola

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO